

Una eccezionale normalità. Riflessioni su ordine e caos in Carl Schmitt

Guglielmo Siniscalchi

Università degli Studi di Bari A. Moro

Abstract: An Exceptional Normality. Carl Schmitt's Reflections upon Order and Chaos

This paper explores the connection between the concepts of “exception” and “normality” in Carl Schmitt’s legal and political thought. The relationship between normality and exception is always bi-directional. From exception to normality and vice versa: from normality into a legal discourse about exceptions. In these pages, I aim at investigating the birth, following the second direction of Schmitt’s thought, of an “exceptional normality”. A fundamental idea in the construction of the legal order in post-modern constitutional states.

Keywords: Schmitt, Exception, Emergence, Normality, Normativity.

Sommario: 0. Direzioni – 1. Dall’eccezione alla normalità – 2. Dalla normalità all’eccezione – 3. Una eccezionale normalità

0. Direzioni

Nel lessico filosofico-giuridico di Carl Schmitt il concetto di “eccezione” [*Ausnahme*] rappresenta un enigma: pur ricorrendo esclusivamente negli scritti di un arco temporale circoscritto prevalentemente agli anni ‘20-30, il concetto assume svariate forme lessicali, presentandosi sotto le vesti semantiche di termini come “dittatura”, “stato di assedio”, “stato di emergenza”, “stato o caso d’eccezione”, “decisione”, solo per citare i più ricorrenti¹.

Tradizionalmente, si tende ad interpretare il concetto di eccezione *per differentiam* da quello di “emergenza” [*Entstehung*]: la seconda avrebbe solo carattere temporaneo e conservativo, mentre la prima mostrerebbe una forza innovativa che la renderebbe decisamente più vicina alla famosa “violenza instauratrice” teorizzata negli stessi anni da Walter Benjamin². Merito di Schmitt

¹ Per una rassegna delle situazioni giuridiche eccezionali vedi: E. Castrucci, *Il regime giuridico delle situazioni d’eccezione. Guerra irregolare e stato di necessità*, Editing, Firenze, 2012.

² Sul punto rinvio al celebre volume di J. Derrida, *Forza di legge. Il «Fondamento mistico» dell’autorità*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

sarebbe poi di inscrivere entrambi i concetti entro i confini del discorso giuridico: eccezione ed emergenza sarebbero possibilità che la teoria costituzionale del diritto contempla per instaurare o restaurare un ordine politico e sociale. Il luogo schmittiano per antonomasia che giustifica questa interpretazione si trova tra le pagine dell'opera *Die Diktatur* [1921, *La dittatura*] dove Schmitt distingue tra “dittatura commissaria”, che ha lo scopo di conservare l'ordine vigente; e “dittatura sovrana” che, invece, tende a sovvertire l'esistente per affermare un nuovo ordine delle cose: due forme di decisione, estreme e diverse, che, pur spaziando sempre entro il perimetro del diritto, producono una messa tra parentesi dell'ordinamento in vigore con inevitabili ricadute sulla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini e con evidenti problemi di legittimità e legalità. La distinzione tra i due concetti tende ad affievolirsi con l'analisi svolta da Schmitt dell'art. 48 della Costituzione della Repubblica di Weimar; fino a scomparire tra le pagine di *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität* [1922, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*] probabilmente il contributo più importante di Schmitt al decisionismo giuridico; per poi ripresentarsi sotto altra forma in alcuni saggi degli anni '30³.

Lungi dal risolvere l'enigma, in queste brevi pagine, suggerisco una diversa strada interpretativa, rileggendo il senso di “eccezione” in contrappunto con un'altra parola chiave della teoria schmittiana: il termine “normalità”. È solo riflettendosi nel suo opposto e contrario – la normalità – che l'eccezione mostra tutte le sfaccettature del suo volto: da possibilità estrema dell'esercizio della sovranità politica, sempre in bilico tra fatto e diritto, a condizione emergenziale che ha finito per radicarsi nella normalità concreta degli stati liberal-democratici occidentali.

Più analiticamente, indico due direzioni teoretiche che annodano il rapporto tra eccezione e normalità: la prima direzione dall'eccezione punta verso la normalità; la seconda, viceversa, parte dalla normalità e tende verso l'eccezione⁴. Due i luoghi paradigmatici: la prima direzione emerge dalle celebri pagine di *Politische Theologie* dove la decisione sul caso d'eccezione è sempre rivolta al riconoscimento o alla costituzione di una situazione normale; la seconda si muove “sottotraccia” attraversando le riflessioni di un saggio come *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* [1934, *I tre tipi di pensiero giuridico*]: con la “svolta istituzionalista” nel pensiero di Schmitt, la decisione sul caso eccezionale

³ Per una ricognizione completa del significato del termine “eccezione”, in ed oltre Schmitt, il testo di riferimento è sicuramente: G. Agamben, *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003. Sulle ambiguità semantiche di “eccezione” in Schmitt vedi soprattutto: W.E. Scheuerman, “States of Emergency”, in J. Meierhenrich, O. Simons (a cura di), *The Oxford Handbook of Carl Schmitt*, Oxford University Press, Oxford, 2019², pp. 547-570. La differenza tra “stato di eccezione” e “stato di emergenza” in Schmitt è sottolineata con chiarezza da A.M. Campanale in “L'eccezione come regola: paradosso di una identificazione”, in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e politica globale*, V (2008), n. 1, pp. 31-41.

⁴ Per una riflessione più ampia e completa sul rapporto fra normalità e normatività mi permetto di rinviare a: G. Siniscalchi, *Normalità di norme*, Cacucci, Bari, 2007.

inizia ad essere assorbita nella vita ordinaria dell'ordinamento divenendo strumento di tutela delle concrete figure di normalità che strutturano l'ordine giuridico⁵.

Ed è proprio questa dimensione “normale” dell'eccezione che sembra proiettare il pensiero di Schmitt nell'epoca della postmodernità dove, paradossalmente, chi è sovrano non decide più sull'eccezione, ma è una eccezionale normalità – questa forza anonima ed anomica – ad essere l'unico sovrano.

1. Dall'eccezione alla normalità

Seguiamo la prima direzione che porta dalla decisione sul caso d'eccezione alla normalità. Nelle prime pagine di *Politische Theologie* si legge quasi subito:

Nella sua forma assoluta il caso d'eccezione [*der Ausnahmefall*] si verifica solo allorché si deve creare la situazione nella quale possano avere efficacia norme giuridiche. Ogni norma generale richiede una strutturazione normale dei rapporti di vita [*eine normale Gestaltung der Lebensverhältnisse*], sui quali essa di fatto deve trovare applicazione e che essa sottomette alla propria regolazione normativa⁶.

Nella “dialettica” fra normalità ed eccezione, che occupa quasi in filigrana l'incipit di *Politische Theologie*, Carl Schmitt introduce l'idea che ogni norma giuridica presupponga una strutturazione normale dei rapporti di vita nella comunità che si intende sottoporre a regolazione normativa.

Non esiste nessuna norma che sia applicabile ad un caos [*Es gibt keine Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre*]. Prima dev'essere stabilito l'ordine: solo allora ha un senso l'ordinamento giuridico. Bisogna creare una situazione normale [*eine normale Situation*], e sovrano è colui che decide in modo definitivo se questo stato di normalità [*normale Zustand*] regna davvero⁷.

La prima celebre proposizione che apre il saggio del 1922 “sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione” altro non significa che sovrano è chi decide che l'ordinamento può tornare in vigore perché si è configurata una situazione di normalità. “Non esiste nessuna norma che sia applicabile ad un caos”: quando regna la confusione sociale l'ordinamento giuridico è sospeso ed entra in vigore lo “stato

⁵ Sulla svolta istituzionalista del pensiero di Schmitt cfr. il recente volume: M. Croce, A. Salvatore, *L'indecisionista. Carl Schmitt oltre l'eccezione*, Quodlibet, Macerata, 2020. L'idea che il pensiero di Schmitt sia stato sempre caratterizzato dall'istituzionalismo è affermata con forza da J. Meierhenrich in “Fearing the Disorder of Things: The Development of Carl Schmitt's Institutional Theory, 1919-1942”, in J. Meierhenrich, O. Simons (a cura di), *op. cit.*, pp. 171-217.

⁶ C. Schmitt, *Politische Theologie*, Duncker & Humblot, Berlin, 1996, p.19. Traduzione italiana: C. Schmitt, *Teologia politica*, in C. Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 39.

⁷ *Ibidem*.

di eccezione”. E sovrano è proprio colui che decide se lo “stato di eccezione” [*Ausnahmezustand*] può cessare perché è tornato quello “stato di normalità” [*normale Zustand*], presupposto indispensabile ed ineludibile per la costituzione di ogni ordinamento giuridico⁸.

Per “stato di normalità”, Schmitt intende un ordine sociale che esprima una media statisticamente rilevabile, comportamenti prevedibili – abitudini, regolarità sociali, usi e consuetudini – perché mediamente omogenei rispetto ad una determinata comunità. Si tratta di una normalità puramente statistica o fattuale che si rivela *humus* indispensabile alla formazione di ogni possibile organizzazione giuridica e sociale. La decisione sul caso d’eccezione serve a costituire o a constatare l’esistenza di uno stato di normalità che è condizione necessaria perché si possa instaurare un ordinamento giuridico.

Non solo. La normalità – e l’eccezione che ne è il presupposto – è considerata da Schmitt come una vera e propria condizione immanente per la validità di ogni ordinamento giuridico: in chiara continuità con quanto argomentato nei suoi lavori precedenti, Schmitt ribadisce come l’eccezione costituisca una modalità, seppur estrema, della teoria costituzionale.

Sin dalle pagine di *Die Diktatur* si percepisce la preoccupazione di Schmitt di costruire un vero e proprio discorso giuridico dell’eccezione: la decisione sovrana, che istituisce o restaura la normalità, non si origina dal caos ma prende le mosse sempre all’interno di uno spazio normativo. Il sovrano è colui che “sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso, poiché a lui tocca la competenza di decidere se la Costituzione *in toto* possa essere sospesa”.

L’*escamotage* argomentativo ideato da Schmitt per giustificare questa figura dentro/fuori l’ordinamento si radica principalmente nel rifiuto della coincidenza – teorizzata da Kelsen e dal positivismo novecentesco – tra Stato ed ordinamento: l’insieme delle norme e delle regole generali – secondo Schmitt – non copre tutto l’arco delle possibilità normative⁹. Già a proposito dell’art. 48 della costituzione della Repubblica di Weimar, Schmitt aveva distinto norme giuridiche da misure eccezionali che lo Stato può adottare per far fronte ad una situazione di emergenza,

⁸ Osserva George Schwab a proposito della funzione del sovrano quando si instaura uno “stato di normalità”: “Che fa il sovrano in tempi di normalità? Dall’analisi di Schmitt si può concludere che in tempi normali il sovrano, per così dire, dorme, per essere prontamente destato al momento cruciale: cioè al confine fra normalità e stato di eccezione” (G. Schwab, *Carl Schmitt. La sfida dell’eccezione*, Laterza, Roma/Bari, 1986, p. 85).

⁹ Già negli studi sulla dittatura Schmitt muove da una critica alla coincidenza tutta positivistica tra diritto, norma ed ordinamento, iscrivendo la dittatura in una regione giuridica ma sempre eccedente rispetto alla totalità del diritto vigente. “La dittatura è dunque per Schmitt la risposta a una situazione eccezionale dalla quale è possibile uscire soltanto svincolandosi dal diritto vigente. Nell’ottica del giuspositivismo normativistico, per il quale esiste solo la normalità di un ordinamento, la dittatura non può essere un istituto giuridico. Nella prospettiva schmittiana, al contrario, più della “norma” è l’“eccezione” a dare un contributo decisivo per la comprensione di che cosa sia il diritto [...]” (S. Pietropaoli, *Schmitt*, Carocci, Roma, 2012, p. 36).

limitando o sospendendo diritti fondamentali o costituzionalmente garantiti senza limiti prefissati. Il punto è di grande rilevanza: pur rappresentando un momento di radicale discontinuità nella vita degli ordinamenti, il caso eccezionale inizia per la prima volta ad essere contemplato all'interno dell'arsenale di armi a disposizione del sovrano per garantire – potremmo aggiungere “ad ogni costo”... – l'ordine sociale¹⁰. “Anche il caso d'eccezione – precisa Schmitt – resta accessibile alla conoscenza giuridica, poiché entrambi gli elementi, la norma come la decisione, permangono nell'ambito giuridico”. Se in Walter Benjamin, o ancor prima negli scritti di George Sorel, lo stato di eccezione rappresenta un atto rivoluzionario, un gesto anarchico, o presenta analogie con il “miracolo divino”, con Schmitt la decisione eccezionale diviene atto propriamente giuridico¹¹: “essa [l'eccezione] si sottrae all'ipotesi generale, nello stesso tempo rende palese in assoluta purezza un elemento formale specificamente giuridico: la decisione”.

In questa prima direzione di pensiero, Schmitt non sembra più distinguere, come in *Die Diktatur*, due modalità diverse di decisione sul caso d'eccezione o di emergenza: l'eccezione indica sia la decisione di chi sospende l'ordinamento per conservarlo, sia di chi instaura un nuovo assetto costituzionale. L'eccezione è sempre la decisione che interviene per mettere tra parentesi un sistema di norme quando non esiste più una situazione di normalità sociale: e sovrano è colui che riconosce il sussistere di una anormalità, o il ritorno di una situazione normale, ed ha il potere ultimo sull'esistenza dell'ordinamento giuridico.

2. Dalla normalità all'eccezione

Il rapporto tra normalità ed eccezione torna protagonista più tardi nel saggio *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, successivo di qualche anno a *Politische Theologie*, seguendo una direzione inversa: qui è la normalità il presupposto per la costruzione dell'ordine sociale, mentre l'eccezione riveste nell'architettura schmittiana un ruolo sempre più marginale. Almeno in apparenza

¹⁰ Così Galli: “È l'eccezione, infatti, a essere, dell'ordine, l'origine, nel senso di *Entstehung*, di emergenza del ‘nuovo’; e a spezzare dunque la tautologia dell'ordine moderno. Il caso d'eccezione – in quanto non è prevedibile e preventivamente regolamentabile, e si differenzia quindi dalla guerra esterna e dallo stato d'assedio interno – viene a essere in *Teologia politica* quella concretezza del tutto opaca, non sussumibile nell'architettura delle norme, quell'opacità non trasformabile in ‘fattispecie’, che richiede, quando è correttamente colta ed interpretata, la sospensione o l'abrogazione dell'ordinamento giuridico, mentre lo Stato come energia politica, ovvero come sovranità, continua a sussistere in virtù del proprio «diritto di autoconservazione»; si consuma qui la differenziazione fra diritto e norma, ovvero fra norma astratta e norma concreta, che non era ancora chiara in *Der Wert des Staates*” (C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Il Mulino, Bologna, 2010², p. 335).

¹¹ Sulla forma e la decisione in Schmitt ed in Benjamin rinvio al magistrale saggio di E. Castrucci, *La forma e la decisione* (1985), in E. Castrucci, *Convenzione, Forma, Potenza. Scritti di storia delle idee e di filosofia giuridico-politica*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 243-431.

perché lungo il tragitto segnato da questa seconda direzione vedremo come l'eccezione ami nascondersi, preferisca rifugiarsi al riparo di una nuova definizione di normalità piuttosto che lasciarsi illuminare dalla luce accecante del sovrano.

Se la riflessione sull'eccezione caratterizza una fase ben delimitata degli studi di Schmitt, l'indagine sulla rilevanza degli "usi" semantici – rubando le parole a Wittgenstein – del termine "normale" attraversa tutto l'arco di pensiero del giurista tedesco. Già in una delle prime opere come *Gesetz und Urteil: eine untersuchung zum Problem der Rechtspraxis* [1912, *Legge e giudizio*] si trova il riferimento espresso alla figura di un "normale giudice"; mentre, qualche anno dopo, nelle pagine finali di un volume ancora colpevolmente trascurato come *Politische Romantik* [1919, *Romanticismo politico*] si legge come "nessuna società può darsi un ordine senza possedere il concetto di cosa siano la normalità ed il diritto"¹². La distinzione tra normalità e diritto (qui inteso in senso squisitamente "positivistico" come insieme di norme) e, viceversa, la stretta correlazione tra i concetti di ordine e normalità si rivelano elementi chiave per comprendere la svolta degli anni '30.

Ecco perché, prima di analizzare i "tre tipi di pensiero giuridico" oggetto del saggio, Schmitt precisa quale senso di "normalità" ritenga determinante e condizionante per la costruzione della normatività giuridica.

Scriva Schmitt:

Per una distinzione scientifica dei modi di pensiero giuridico è di importanza assai maggiore che la differenza si manifesti nelle concezioni che costituiscono la premessa e il fondamento di un ordinamento generale, nelle concezioni cioè relative a ciò che si può intendere come situazione *normale* [*eine normale Situation*], e a chi è un uomo *normale* [*ein normaler Mensch*], e a che cosa sono le figure concrete di una vita da considerare giusta, figure che devono essere presentate come *tipiche* nella vita e nel pensiero giuridico. [...] Ma queste presunzioni giuridiche scaturiscono direttamente dai presupposti concreti di una situazione ritenuta normale e di un tipo umano inteso come normale [*als normal unterstellten Menschentypus*]¹³.

Nel tracciare un criterio per distinguere i vari tipi di pensiero giuridico, accanto al concetto di "situazione normale", Schmitt introduce la definizione di "uomo normale" [*ein normaler Mensch*] e di "concrete figure tipiche"¹⁴ che rappresentano standard e giudizi di normalità. Non si tratta di semplici ripetizioni

¹² C. Schmitt, *Romanticismo politico*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 237.

¹³ C. Schmitt, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, Duncker & Humblot, Berlin, 1993², p. 9. Traduzione italiana parziale: C. Schmitt, *I tre tipi di pensiero giuridico*, in Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 250.

¹⁴ Il concetto schmittiano di "concrete figure tipiche" ha due famosi "antenati" nei concetti di "*Idealtypus*" e di "*type normal*". Naturalmente, il primo è un famoso concetto dell'epistemologia sociale di Max Weber (tra i "maestri" anche di Carl Schmitt); il secondo, invece, appartiene alla sociologia filosofica di Émile Durkheim. Cfr. Max Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Mohr, Tübingen, 1922; ed Émile Durkheim, *Les règles de la méthode sociologique*, Alcan, Paris, 1895.

di comportamenti sociali statisticamente rilevabili ma di veri e propri criteri di giudizio su chi o cosa sia normale. Se parliamo di standard e criteri per giudicare la normalità di qualcosa o di qualcuno non siamo più in un ambito squisitamente fattuale o empirico ma stiamo considerando un senso prescrittivo del termine “normale”.

Schmitt offre subito al lettore alcuni esempi paradigmatici di cosa intenda per “uomo normale” e per figure tipiche di normalità in un ordinamento giuridico.

Scriva Schmitt:

Dove, ad esempio, esiste ancora una famiglia, tanto il legislatore che il giurista che applica la legge si sentirà sempre tenuto ad assumere i presupposti dell'ordinamento concreto della concreta istituzione “famiglia”, piuttosto che instaurare astrattamente un concetto generale. Giudice e legislatore si assoggettano allora all'ordinamento esistente della concreta struttura della “famiglia”, per il fatto che parlano del “buon padre di famiglia”, del *bonus pater familias*. [...] Ogni diritto [...] presuppone concrete figure tipiche, nate dall'ordinamento della “situazione” concreta e spiegabili solo in base ad esso: così ad esempio quella del soldato valoroso, dell'impiegato fedele, del compagno leale e così via¹⁵.

Le forme ideali dei concetti utilizzati dal giudice e dal legislatore si plasmano lungo i contorni di figure tipiche e concrete: l'istituzione della famiglia, il *bonus pater familias*, il soldato valoroso, l'amico fedele ed in “buona fede”. Queste figure costituiscono standard e criteri di normalità, canoni che prescrivono atti e comportamenti giudicati come “normali”.

I concetti di “uomo normale” e “normalità” si rivelano decisivi per comprendere il nesso fondativo che lega normalità e normatività giuridica in Carl Schmitt¹⁶: l'idea di una norma profondamente radicata nelle concrete figure di normalità presupposte da ogni ordinamento si rivela chiaramente nel prosieguo dell'argomentazione schmittiana.

Precisa Schmitt:

¹⁵ C. Schmitt, *Über die drei Arten*, cit., pp. 17-18. Traduzione italiana parziale: C. Schmitt, *I tre tipi di pensiero giuridico*, cit., pp. 258-259.

¹⁶ L'analisi del saggio *Über di drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* è al centro di un lavoro critico sul giurista di K. Löwith: “Der okkasionelle Dezisionismus von Carl Schmitt”, in *Revue internationale de la théorie du droit/Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts*, 9 (1935), pp.101-123, dove il filosofo tedesco definisce Schmitt come un pensatore della normalità più che dell'eccezione. Il rapporto tra norma e normalità è esplorato, in senso radicalmente diverso da come emerge nel pensiero di Schmitt, da A.G. Conte, “Kanon. Filosofia della regolarità”, in *Sociologia del diritto*, 3 (2004), pp. 5-22. Una dimensione trascendentale di una normalità che si stratifica nel tempo condizionando la normatività giuridica è possibile rintracciarla nel concetto di “mesofatto”. Cfr. a tal proposito: A. Incampo, “Don't Kill Cain. Towards a Theory of Mesofacts and Punishments”, in A. Incampo, W. Zelanec (a cura di), *Universality of Punishment*, Cacucci, Bari, 2015, pp. 263-277.

Una regolamentazione legislativa presuppone concetti di normalità [*Normalbegriffe*] del tutto indipendenti da essa: al punto che, in loro mancanza, la regolamentazione stessa diventa del tutto incomprensibile e non si può più assolutamente parlare neppure di “norma”¹⁷.

Ed ancora icasticamente:

Noi sappiamo che la norma giuridica presuppone una situazione *normale* [*eine normale Situation*] ed un tipo *normale* [*normale Typen*]. Ogni ordinamento – anche l’ordinamento giuridico – è legato a concreti concetti di normalità [*konkrete Normalbegriffe*] che non sono derivati da norme generali ma al contrario producono essi stessi tali norme, solo in base al loro proprio ordine e in funzione del medesimo¹⁸.

Anche qui Schmitt evidenzia subito la mancata coincidenza tra diritto ed ordinamento: il sistema di norme e decisioni giurisprudenziali non solo non esaurisce lo spazio del giuridico, ma è subordinato alla conformità a concetti normativi esterni alla sfera del diritto positivo. Schmitt sembra replicare lo stesso copione messo in scena in *Politische Theologie* per giustificare il ruolo dell’eccezione cambiando il protagonista dell’azione principale: se prima era la decisione ad abitare lo spazio aperto dalla non coincidenza fra diritto ed ordinamento, ora tocca alla concretezza della normalità garantire l’ordine sociale ed innervare la vita del sistema di norme giuridiche. La normalità proposta da Schmitt in questo saggio non ha solo una funzione normativa e prescrittiva ma segna ancora una volta uno scarto tra diritto e norma, ordine concreto ed ordinamento giuridico. Come l’eccezione sovrana anche la normalità costituisce un’eccedenza, un “resto” rispetto alla totalità del diritto vigente.

Ed è in questa eccedenza, fra le pieghe nascoste di questo resto, che riposa il lato “eccezionale” della normalità. Ecco perché, seguendo questa seconda direzione, dopo aver chiarito il significato di normalità, occorre far luce su cosa intenda qui Schmitt per eccezione.

Nel ripercorrere i tre tipi di pensiero giuridico menzionati nel titolo – pensiero fondato su norme, decisioni e ordinamenti o strutture concrete –, Schmitt si preoccupa di ridimensionare il ruolo dell’eccezione come atto di fondazione dell’ordine giuridico. Fra queste pagine, la decisione originaria, protagonista della prima direzione, sembra perdere progressivamente fascino come elemento fondativo dentro/fuori l’ordinamento per almeno due ragioni, opposte e contrarie: per un verso, il concetto di eccezione, nonostante le strategie argomentative delle ricerche schmittiane degli anni ‘20, continua a prestare il fianco a pericolose interpretazioni anarco-insurrezionaliste o rivoluzionarie poco consone alla visione

¹⁷ C. Schmitt, *Über die drei Arten*, cit., p. 19. Traduzione italiana: C. Schmitt, *I tre tipi di pensiero giuridico*, cit., p. 259.

¹⁸ *Ibidem*. La mia traduzione differisce dall’edizione italiana e contiene altresì la traduzione di alcuni passi – riportati dall’edizione originale tedesca – omessi dal traduttore italiano.

“controrivoluzionaria” del giurista tedesco¹⁹; per l’altro, *a contrario*, la dottrina gius-positivista, negli anni successivi alla pubblicazione di *Politische Theologie*, neutralizza la forza politica dell’eccezione considerandola sempre più come una semplice lacuna dell’ordinamento. Ecco perché nel saggio del ‘34 Schmitt vira verso una costruzione dell’ordine politico-giuridico a chiara vocazione istituzionalista che trova il suo fuoco centrale proprio nel concetto di normalità. Se in *Politische Theologie* è la decisione sul caso eccezionale che forma o riconosce la situazione normale, ora è la normalità la cucitura di un tessuto giuridico ricamato intorno a figure tipiche e strutture concrete.

La circostanza che Schmitt consideri come marginale l’ipotesi di una decisione sovrana non significa, però, che rinunci completamente ad una teoria giuridica dell’eccezione. Anzi, il caso di misure e provvedimenti eccezionali, o emergenziali, in grado di sospendere il diritto positivo sembra affiorare quando Schmitt precisa il contenuto – o la “sostanza” – dei concreti concetti di normalità. Alla normalità non spetta solo il compito di normare il diritto positivo ma anche di garantire e “custodire” la vita delle istituzioni e degli standard di normalità sociale – Schmitt li denomina appunto: “concetti concreti di normalità” – quando la situazione diventa così “abnorme” [*abnormal*] da travolgere la regola positiva. È in questa particolare situazione che il legislatore, pur di garantire l’ordine e la conservazione dell’ordinamento, può appellarsi alla concretezza delle istituzioni – che incarnano le figure tipiche di normalità (il soldato valoroso nell’esercito, l’impiegato diligente nella pubblica amministrazione...) – alle “innumerevoli istanze e connessioni dell’autorità o del potere statale – precisa Schmitt – che producono, modificano, attuano e garantiscono le norme giuridiche, pur non identificandosi con esse”.

L’appello, seppur solo accennato alla tutela esercitata da apparati statali espressione di situazioni concrete di normalità, deve essere interpretato anche come l’esito di un percorso politico scellerato che, proprio in quegli anni, vede Schmitt impegnato nella costruzione di una cornice giuridica plausibile alla tragica esperienza dello stato totalitario nazionalsocialista: il processo di compenetrazione ed immedesimazione tra popolo, con le sue figure idealtipiche di normalità, capo politico (il *Führer*), partito ed apparato statale già prefigurato in opere come *Verfassungslehre* [1928, *Dottrina della costituzione*] e *Der Hüter der Verfassung* [1931, *Il Custode della Costituzione*] trova pieno compimento in scritti politici come *Volk, Staat, Bewegung. Die Dreigliederung der politischen Einheit* [1933, *Stato movimento popolo. Le tre membra dell’unità politica*] e in lavori più teorici come, appunto, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*. Paradossalmente, l’eccezione di *Politische Theologie* mal si concilia con la visione politica giuridica di uno stato nazista in cerca di legittimazione, non certo attraverso i “salti” ed i blackout costituzionali, ma radicandosi nella concretezza di una normalità dove si concentrano diritto, politica e società: “non l’eccezione né la

¹⁹ Sul punto vedi C. Galli, *op. cit.*, p. 852.

dittatura – come ricorda Carlo Galli – ma la ‘normalità’ del *Volk* e del suo rapporto organico col *Führer* è il fondamento del nazismo”²⁰.

Accantonando il concetto di decisione – o dittatura – sovrana, Schmitt si preoccupa di costruire una dimensione di normalità giuridica dove misure emergenziali ed eccezionali rientrano nelle dinamiche di un diritto sempre pronto ad eccedere il senso della norma e delle garanzie costituzionali pur di conservare il senso profondo delle proprie istituzioni.

3. Una eccezionale normalità

Se in *Politische Theologie* spetta all’eccezione sovrana il potere di ridisegnare continuamente limiti e confini dell’ordinamento, negli anni ‘30 tocca ad una definizione semanticamente forte di normalità metabolizzare lo stato di emergenza come strumento di tutela squisitamente giuridico. In entrambi i casi, la strategia argomentativa di Schmitt si basa sulla non coincidenza, sulla sfasatura tra diritto ed ordinamento inteso come sistema di norme: l’universo giuridico non è riconducibile solo alle norme poste dal legislatore ma si lascia innervare da misure, provvedimenti ed atti di autorità statali ed amministrative che possono derogare e sospendere continuamente le garanzie ed i diritti assicurati dalle costituzioni positive.

Con una differenza fondamentale: la figura di un sovrano senza volto identificato dal potere di decidere sul caso eccezionale degli anni ‘20 cede il passo ad un potere anonimo e diffuso, radicato in concrete figure di normalità come l’impiegato fedele, il soldato valoroso o il diligente padre di famiglia²¹. Per un verso, l’eccezione viene “normalizzata” e giustificata come istanza estrema ma sempre possibile dell’apparato istituzionale; per l’altro, nelle pagine del decennio successivo, si iniziano a respirare le atmosfere “claustrofobiche” di un potere normativo e normalizzante che avrebbe caratterizzato, negli anni a venire ed in un senso radicalmente opposto a quello schmittiano, le ricerche prima di Hannah Arendt e poi di Michel Foucault²². Perché se l’eccezione del sovrano è generalmente caratterizzata da un singolo atto o un insieme di atti volti alla

²⁰ *Ivi*, p. 851.

²¹ Sull’eccezione come criterio anonimo per individuare il volto ed il corpo del sovrano cfr.: M. Ojakangas, *A Philosophy of Concrete Life. Carl Schmitt and the Political Thought of Late Modernity*, SoPhi 77, Finland, 2004, pp. 17-63.

²² Basterà ricordare le lucidissime analisi della Arendt in: H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Einaudi, Torino, 2009; nell’ampissima produzione di Foucault dedicata a questi temi mi limito a ricordare: M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976; e M. Foucault, *La volontà di sapere. Storia della sessualità*, Feltrinelli, Milano, 2004¹⁰. Sulla normalità come crocevia teoretico e filosofico-politico tra questi autori cfr.: S. Forti, *I nuovi demoni. Ripensare oggi male e potere*, Feltrinelli, Milano, 2012; e S. Berni, “Libertà, potere, politica in Arendt e Foucault. Spunti per un confronto”, in *Dialegethai. Rivista telematica di filosofia* [in linea], 18 (2017), [pubblicato 30/12/2017].

risoluzione di una situazione estrema, l'emergenza come normalità è contraddistinta da una ipertrofia di norme e decreti amministrativi tesi a disciplinare costantemente, non solo i comportamenti dei destinatari, ma anche la loro "anima": negli anni '70, Foucault definirà come "Potere della Norma" [*Pouvoir de la Norme*], questa forza normativa extra, se non addirittura, contro-giuridica che – radicandosi proprio in istituzioni e saperi tecnici, scientifici, medicali... – avrebbe progressivamente eroso le zone tradizionalmente riservate alla "legge" istituendo e "custodendo" vecchie/nuove forme di normalità²³.

L'"eccezionale normalità", cui Schmitt sembra solo accennare negli anni '30, avrebbe costituito la cifra per interpretare negli anni successivi la crisi di legittimità e legalità di uno Stato di diritto sempre più in bilico tra legislazioni emergenziali, atti e provvedimenti amministrativi, e deficit democratico.

²³ Sul rapporto tra normalità e normatività in Schmitt e Foucault mi permetto di rinviare a: G. Siniscalchi, "Figure di norma e normalità", in *TCRS – Teoria e critica della regolazione sociale*, 2(2007), pp. 1-19; e a S. Berni, *Potere e capitalismo. Filosofie critiche del politico*, Edizioni ETS, Pisa, 2018, pp. 45-87.